Art. 1 OGGETTO

1. Le presenti Disposizioni operative sono adottate in forza della Legge Regionale 29 dicembre 2016 n. 30 (nel seguito solo "Legge") che disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi su tutto il territorio della Regione Basilicata.

Art. 2 FINALITÀ

1. Una precisa regolazione e una corretta manutenzione consentono di ridurre sensibilmente i consumi degli impianti e con essi anche la spesa sostenuta per il loro funzionamento. Un impianto ben tenuto garantisce:
   - ***Maggior sicurezza per gli utenti***
   - ***Maggiore tutela della salute***
   - ***Riduzione dei consumi energetici***
   - ***Risparmio economico***
   - ***Minori emissioni e minore inquinamento***

Art. 3 IMPIANTO TERMICO

1. L'impianto termico è un sistema tecnologico che serve a riscaldare o raffrescare gli ambienti, secondo la definizione riportata nella Legge 3 agosto 2013 n. 90.
2. Tra gli impianti termici sono annoverati:
   a) Tutti gli impianti per il solo riscaldamento ambientale, per il riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc..).
   b) Tutti gli impianti per il raffrescamento estivo (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, ecc..).
   c) **In particolare, sono impianti termici:**
      - Impianti di riscaldamento monofamiliari dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa;
      - Stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso quando la somma delle potenze al focolare è maggiore o uguale a 5 kW;
      - Impianti di condizionamento e di riscaldamento con apparecchi installati in modo fisso;
      - Impianti di produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o destinati a non servire singole unità residenziali o assimilate;
      - Impianti di riscaldamento e/o condizionamento centralizzati;
      - Impianti di teleriscaldamento e/o cogenerativi.

3. **Non sono impianti termici** i singoli scaldabagni e gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra.

Art. 4 SOGGETTI

1. I soggetti di cui alle presenti Disposizioni Operative sono:
   - L'autorità competente o organismo esterno delegato;